

Tav. 4.2

Fondi pensione preesistenti. Iscritti, contribuiti, pensionati e prestazioni per tipologia di fondo. ⁽¹⁾*(anno 2001; dati di fine periodo, salvo flussi annui per contribuiti e prestazioni; importi in milioni di euro)*

	Tipologia di fondo			Totale
	Contribuzione definita	Prestazione definita	Forme miste	
Iscritti ⁽²⁾	426.954	53.299	134.864	615.116
Pensionati diretti	21.453	17.332	49.876	88.660
Pensionati indiretti	8.258	4.494	18.639	31.391
Contributi	1.371	169	405	1.945
<i>a carico del datore di lavoro</i>	647	146	267	1.060
<i>a carico del lavoratore</i>	424	23	91	538
<i>TFR</i>	300	-	48	348
Prestazioni	1.204	189	712	2.106
<i>in rendita</i>	144	148	334	627
<i>in capitale</i>	1.060	41	378	1.479
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	12.996	2.959	8.671	24.626
<i>patrimonio destinato alle prestazioni</i>	6.681	2.948	8.590	18.219
<i>riserve matematiche presso compagnie di assicurazione</i>	6.315	11	81	6.407
<i>Per memoria (migliaia di euro):</i>				
Contributi per iscritto attivo				3,5
Prestazioni per pensionato				5,2
Risorse destinate alle prestazioni per iscritto/ pensionato				33,5

⁽¹⁾ Fondi pensione preesistenti la cui vigilanza è affidata alla COVIP; dati parzialmente stimati.⁽²⁾ Attivi e iscritti che non versano e non ricevono prestazioni (indicati anche come differiti o sospesi).

N.B.: I totali possono non corrispondere alla somma dei dati parziali a causa degli arrotondamenti.

Passando all'analisi delle forme pensionistiche complementari preesistenti, considerate distintamente per tipologia di prestazione (fondi a contribuzione definita, fondi a prestazione definita e forme miste), si può verificare che a fine periodo 2001 circa il 70 per cento del totale degli aderenti è iscritto ai fondi a contribuzione definita, mentre solo il 9 per cento è iscritto a fondi che ancora operano esclusivamente in regime di prestazione definita. La quota restante è di pertinenza dei fondi suddivisi in sezioni contraddistinte da regimi sia a contribuzione definita che a prestazione definita.

Sotto il profilo della contribuzione, l'analisi dei dati consente di evidenziare come nelle forme a prestazione definita e nelle forme miste la quota di provenienza datoriale sia di molto maggiore (circa l'80 per cento) rispetto ai versamenti dei lavoratori. Nelle forme a contribuzione definita, pur in presenza di una quota di origine datoriale

prevalente (quasi la metà del totale), risulta comunque rilevante la contribuzione a carico degli iscritti (30 per cento del totale) e anche quella derivante dal TFR (22 per cento).

Con riferimento alla tipologia di prestazione erogata nell'anno di riferimento³³, in rendita o in forma capitale, si conferma la peculiarità delle forme a contribuzione definita dove quasi il 90 per cento del totale annuo delle prestazioni viene erogato in forma di liquidazione *una tantum*. Nelle forme miste, il totale delle prestazioni erogate nell'anno è pressoché equamente ripartito tra rendite e liquidazioni in capitale.

4.1.1 I piani di vigilanza

Rispetto all'insieme dei fondi preesistenti di propria competenza, la COVIP ha messo in cantiere piani di attività differenziati temporalmente. In particolare, considerate le risorse disponibili, la COVIP ha avviato la cosiddetta vigilanza di stabilità – concetto da intendersi in questo contesto in senso ampio e pertanto riferibile al controllo dell'insieme di condizioni operative e gestionali che assicurano la solidità e la vitalità nel tempo di ciascuna iniziativa previdenziale (cfr. al riguardo anche il paragrafo 1.4.1) – su una parte dei fondi di propria competenza. Si tratta di una parte numericamente limitata (43 fondi alla fine di marzo 2002), ma molto significativa in termini sostanziali: la copertura assicurata rispetto all'intero settore dei fondi preesistenti è superiore al 70 per cento in termini di iscritti e sfiora l'80 per cento riguardo all'attivo netto destinato alle prestazioni.

L'insieme dei fondi assoggettati alla vigilanza di stabilità è stato inizialmente selezionato sulla base di un mero criterio dimensionale. Successivamente, sono stati individuati alcuni fondi la cui situazione presentava profili di criticità ed è stato anche utilizzato il criterio dell'estrazione casuale, al fine di attivare una politica di deterrenza che non incoraggi presunzioni di immunità anche in casi nei quali gli eventuali profili di criticità non vengono spontaneamente posti, come previsto dalla normativa, all'attenzione della COVIP dagli stessi esponenti dei fondi (cfr. delibera COVIP del 13.07.1999 in materia di situazioni di squilibrio).

Più di recente, sono stati assoggettati a vigilanza di stabilità fondi la cui situazione è stata oggetto di analisi nell'ambito dell'esame delle modifiche statutarie connesse ad operazioni di trasformazione, di fusione tra fondi o di esternalizzazione. In tali casi, si è ritenuto utile sottoporre i fondi alla vigilanza di stabilità considerato che la complessità

³³ Ai sensi dell'art.59, comma 2, della Legge 449/1997 per le forme a prestazione definita non possono trovare applicazione per i trattamenti da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1998, disposizioni che prevedano la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale.

delle operazioni poste in essere rendeva potenzialmente critica la fase di avvio della nuova struttura organizzativa.

Come nel corso del 2000, anche nell'anno trascorso è risultato necessario fare ricorso, in un caso in cui l'azione ordinaria di vigilanza non era sufficiente, ad accertamenti di tipo ispettivo.

4.2 L'attività di approvazione delle modifiche statutarie

Anche nel corso del 2001, così come negli ultimi anni, è risultata intensa l'attività istruttoria svolta dalla COVIP per il rilascio dei provvedimenti di approvazione delle modifiche statutarie poste in essere dalle forme previdenziali di risalente istituzione. Questi interventi di revisione sono una conseguenza sia del progressivo processo di adeguamento imposto dalla disciplina speciale in materia di previdenza complementare, come già brevemente rappresentato nel paragrafo 4.1, sia della riorganizzazione dell'assetto ordinamentale interno operata spontaneamente dai fondi pensione ovvero dalle fonti istitutive.

L'oggetto degli interventi di revisione statutaria è risultato assai diversificato, a conferma della varietà di situazioni che ancora caratterizza il mondo della previdenza complementare di "vecchia generazione".

Nell'anno in esame sono pervenute alla COVIP 65 nuove istanze di approvazione di modifiche statutarie. Di queste, 17 sono state presentate da forme previdenziali appartenenti al settore assicurativo, 22 da forme previdenziali appartenenti al settore bancario e 26 da fondi pensione rivolti a lavoratori occupati in altri settori economici.

A fronte dei procedimenti istruttori complessivamente condotti nel 2001, alcuni dei quali relativi ad istanze pervenute anteriormente al periodo in esame, la COVIP ha rilasciato nel corso dell'anno 45 provvedimenti di approvazione ed ha formulato, in 21 casi, rilievi specifici in ordine alle modifiche statutarie proposte.

L'orientamento operativo seguito, con particolare riguardo ai fondi pensione interessati da processi di ristrutturazione o comunque da interventi di adeguamento di particolare rilevanza e/o diffusione, risulta caratterizzato da accertamenti istruttori incentrati non solo sulle norme statutarie oggetto di modifica e sulle norme a queste strettamente connesse, ma, più in generale, sull'intero assetto ordinamentale e dunque anche su parti non direttamente interessate dalle modifiche.

Molte delle modifiche sottoposte all'attenzione della COVIP hanno riguardato l'adeguamento alle disposizioni introdotte dal legislatore con la Legge 144/1999 e con il

Decreto lgs. 47/2000; pertanto, sono state ridefinite, in particolare, la disciplina delle anticipazioni, dei trasferimenti e dei riscatti e, in alcuni casi, le previsioni statutarie interessate dal nuovo assetto fiscale della previdenza complementare introdotto dal richiamato decreto.

Quanto alle anticipazioni, molti statuti hanno riconosciuto la facoltà di avvalersene, nei casi previsti dalla vigente normativa, oltre che ai “nuovi” iscritti, per i quali la disciplina di legge trova automatica applicazione, anche ai “vecchi” iscritti, per i quali la relativa disciplina è invece in linea di principio rimessa all’autonomia privata. Su tale aspetto si è pertanto realizzata, conformemente alle indicazioni fornite dalla COVIP con l’Orientamento del settembre 2000 e del febbraio 2001, una tendenziale convergenza verso il modello dei fondi di più recente istituzione, sia da parte delle forme che per i “vecchi” iscritti non prevedevano anticipazioni o prevedevano condizioni o misure più restrittive, sia anche da parte di quelle forme che, applicando regole più ampie nei confronti di questi stessi soggetti, in virtù dell’autonomia sopra richiamata, hanno raccolto l’indicazione della Commissione (già espressa con gli orientamenti del 1997) di disciplinare l’istituto secondo criteri più coerenti con la finalità previdenziale.

Tav. 4.3

Fondi pensione preesistenti. Modifiche statutarie approvate nel 2001. Principali aspetti trattati.

	Numero
Concentrazione di più forme previdenziali	4
Esternalizzazione	4
Trasformazione da prestazione definita a contribuzione definita	4
Introduzione della sezione a contribuzione definita	4
Funzionamento e composizione degli organi del fondo	7
Disciplina della contribuzione	4
Disciplina delle prestazioni	15
Disciplina delle anticipazioni	18
Disciplina dei riscatti e dei trasferimenti ad altre forme previdenziali	10
Previsioni relative alla trasparenza nei confronti degli iscritti	2
Possibilità di mantenimento della posizione nel fondo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro	2
Introduzione di una struttura multicomparto	4
Previsione dell'erogazione delle prestazioni tramite convenzioni assicurative	1
Costituzione del patrimonio di destinazione	1
Variazione della sede legale	4
Totale dei procedimenti di approvazione	45
<i>Per memoria:</i>	
Procedimenti che hanno comportato l'approvazione dell'intero statuto	12
Procedimenti relativi a fondi assoggettati alla vigilanza di stabilità	9

Con riguardo al riscatto della posizione in caso di decesso del lavoratore prima del pensionamento ed alla disciplina dei trasferimenti, su cui la COVIP ha fornito indicazioni con il citato Orientamento del febbraio 2001, alcuni ordinamenti hanno inserito, relativamente al primo aspetto, la facoltà del lavoratore di designare, in caso di mancanza dei soggetti indicati dalla legge (coniuge, figli, genitori a carico), un diverso beneficiario, e relativamente al secondo aspetto, la possibilità di trasferire la posizione individuale anche presso le forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi aperti o contratti di assicurazione sulla vita.

Quanto poi all'erogazione della prestazione in forma di capitale, alcuni ordinamenti hanno previsto, per i "nuovi" iscritti, la facoltà di optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato sulla posizione individuale nell'ipotesi in cui la misura annua della rendita vitalizia risulti inferiore a quella dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 335/1995 (per i "vecchi" iscritti, in virtù del regime derogatorio fissato dall'art. 18, comma 7, del Decreto lgs. 124/1993, non trova applicazione l'art. 7, pertanto la percezione della prestazione interamente in forma di capitale può essere liberamente disposta).

Per gli aspetti attinenti al regime fiscale, alcuni statuti hanno ridefinito, in relazione ai più ampi margini di deducibilità dei versamenti alle forme previdenziali complementari, l'assetto contributivo introducendo la facoltà di operare versamenti volontari; altri invece hanno ridefinito, in relazione al nuovo criterio di deducibilità dei contributi previdenziali (limitatamente ai redditi di lavoro dipendente), la quota di trattamento di fine rapporto da trasferire al fondo, commisurandola al contributo complessivamente versato dal datore di lavoro e dall'aderente.

Fra le altre si rilevano anche iniziative volte ad innestare nella struttura "preesistente", nonostante il regime derogatorio dettato dall'art. 18, comma 1 del Decreto lgs. 124/1993, alcuni aspetti dei modelli gestionali tipici dei fondi di nuova istituzione, quali il conferimento della gestione ad intermediari specializzati, la previsione dell'istituto della banca depositaria, l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita per il tramite di imprese di assicurazione. Tale fenomeno è risultato particolarmente evidente nelle operazioni che hanno portato alla istituzione della sezione a contribuzione definita in fondi operanti in regime di prestazione definita. Inoltre alla luce delle dinamiche che hanno caratterizzato i mercati finanziari negli anni più recenti e in un'ottica di progressiva diversificazione gestionale anche in funzione della differente propensione al rischio dei singoli aderenti, alcuni fondi hanno introdotto una gestione finanziaria di tipo pluricomparto (in taluni casi coesistente con la già prevista gestione assicurativa). E' diffusa anche, soprattutto nei fondi di maggiori dimensioni, la tendenza a conferire rilievo statutario all'adozione delle misure di trasparenza nei confronti degli iscritti e dei potenziali aderenti, ispirate agli "schemi tipo" di comunicazione periodica e di scheda informativa preventiva all'adesione dettati per le forme di nuova istituzione, nonché all'adozione degli schemi di bilancio predisposti dalla COVIP per i fondi di nuova istituzione.

Un limitato numero di modifiche ha, da ultimo, riguardato anche quegli aspetti per i quali l'art. 18 del Decreto lgs. 124/1993, fin dalla sua entrata in vigore, imponeva una serie di adeguamenti specificamente in materia di partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nella composizione degli organi di amministrazione e controllo (*ex art. 5*), anche inserendo espressamente negli statuti i requisiti di onorabilità e professionalità che gli stessi devono possedere, e di costituzione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, ai sensi dell'art. 2117 c.c. per i fondi cc.dd. interni (*ex art. 4, comma 2*).

Anche nel corso del 2001 l'analisi degli statuti delle forme pensionistiche preesistenti, condotta in sede di istruttoria per l'approvazione delle relative modifiche, specie in occasione dei più ampi e complessi interventi di ristrutturazione descritti nel seguito e l'esame del corrente funzionamento dei fondi, condotto con particolare riguardo a quelli assoggettati alla vigilanza di stabilità, hanno costituito un utile strumento per valutare il progressivo adeguamento degli ordinamenti interni alla normativa dettata per le forme di nuova istituzione e per acquisire quelle informazioni indispensabili per perfezionare i metodi e le procedure di vigilanza nei confronti di un segmento della previdenza complementare caratterizzato da significativi elementi di eterogeneità.

Tali valutazioni ed informazioni potranno peraltro costituire spunto per l'emanazione da parte della COVIP di ulteriori orientamenti interpretativi ed operativi a valenza generale, tuttora necessari al fine della definizione di un più lineare quadro di regole di riferimento per le forme preesistenti.

4.2.1 Le operazioni di ristrutturazione

Nel corso dell'anno sono stati esaminati procedimenti di modifica statutaria aventi ad oggetto interventi di ristrutturazione delle forme complementari preesistenti e, più in particolare, connessi alla esternalizzazione di forme interne, alla trasformazione totale o parziale del regime previdenziale, alla "razionalizzazione" attraverso operazioni di concentrazione delle forme operanti in un medesimo ambito aziendale o interaziendale e da ultimo alla "novazione" della forma previdenziale, ovvero alla trasformazione di quest'ultima in fondo pensione istituito ai sensi della nuova normativa, operazione che consente l'ampliamento dell'area dei destinatari. E se in alcuni casi le operazioni realizzate sono riconducibili ad una soltanto delle categorie tipologiche sopra indicate (concentrazione, per PREVIBANK e per PREVIFONDO - FONDO PENSIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE BANCARIO; trasformazione, per il FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI - FIPP; "novazione", per il fondo pensione FILCOOP, così come descritto nel paragrafo 2.1), più spesso le operazioni hanno complessivamente realizzato più di una di tali finalità (concentrazione e trasformazione, per il FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI

AL PERSONALE DEL RAMO CREDITO ed il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO; esternalizzazione e concentrazione per le forme operanti all'interno di società del gruppo bancario Credito Valtellinese; esternalizzazione e trasformazione per la forma istituita all'interno del Banco di Napoli).

Quanto al FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI AL PERSONALE DEL RAMO CREDITO (interno al patrimonio della Cariplo, successivamente incorporata da Banca Intesa BCI) la esternalizzazione è stata realizzata mediante concentrazione della forma in altro fondo (FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO), anch'esso preesistente ma dotato di propria soggettività, a sua volta strutturatosi in due distinte sezioni, di cui una a prestazione definita, destinata ai soggetti già titolari del trattamento integrativo o ormai prossimi allo stesso, ed una a contribuzione definita, nella quale sono state fatte confluire, mediante la costituzione di appositi "zainetti", le posizioni degli iscritti ancora in attività.

PREVIBANK e PREVIFONDO hanno invece posto in essere una operazione di concentrazione attraverso una fusione propria che ha, come tale, comportato il venir meno dei due fondi indicati e la costituzione di un fondo nuovo, peraltro anch'esso denominato PREVIBANK, il quale, ponendosi in linea di assoluta continuità con i due fondi originari, è pure qualificabile "preesistente" ai fini dell'applicazione della disciplina speciale. Nessuna modifica è stata per contro realizzata quanto alla struttura, all'ambito dei destinatari, al regime previdenziale ed al modello gestionale rispetto alle caratteristiche, già tra loro fortemente omogenee, dei fondi oggetto della concentrazione.

Entrambe le operazioni appena richiamate hanno visto svilupparsi nel corso del 2001 il loro momento conclusivo, essendo i relativi procedimenti istruttori in una significativa fase di avanzamento già al termine dell'anno precedente (tali operazioni sono, pertanto, già state descritte nella Relazione COVIP per l'anno 2000).

Tra le operazioni di ristrutturazione realizzate nell'anno trascorso, tratti di particolare interesse presentano in primo luogo quelle poste in essere dal FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI PERSONALE - FIPP destinato al personale della Banca Antoniana Popolare Veneta e dal FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI (d'ora in avanti FONDO BANCO DI NAPOLI).

Il FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI PERSONALE - FIPP, operante in regime di prestazione definita di tipo aggiuntivo del regime di base ed in quanto tale chiuso a nuove adesioni ai sensi dell'art. 18, comma 8, del Decreto lgs. 124/1993 (gli iscritti sono risultati superiori alle 1.000 unità), ha istituito una sezione a contribuzione definita destinata ad accogliere tutti gli iscritti in attività alla data di decorrenza degli effetti dell'operazione, nonché gli iscritti titolari, alla medesima data, del diritto all'erogazione di una prestazione differita. Riservando quindi l'originario regime solo a quanti fossero già titolari del trattamento pensionistico, si è di fatto realizzato, per i soggetti sopra indicati, il definitivo superamento dello schema a prestazione definita, la cui crescente onerosità, conseguente a dinamiche sia di natura finanziaria che demografica, aveva

suggerito, anche alla luce delle proiezioni di sopravvivenza delle riserve tecniche, di procedere alla trasformazione della forma previdenziale originaria al fine di salvaguardarne nel tempo la stabilità tecnico-attuariale.

Nel caso in esame la creazione della nuova sezione ha comportato la ripartizione del patrimonio della forma originaria tra i due schemi previdenziali: alla sezione a prestazione definita è stata assegnata una dotazione iniziale equivalente al valore complessivo degli impegni assunti nei confronti del personale in quiescenza (riserva matematica dei pensionati), mentre la quota patrimoniale residua ha costituito la consistenza iniziale della sezione a contribuzione definita. Le posizioni individuali iniziali per gli iscritti in attività di servizio sono state determinate capitalizzando al tasso tecnico il valore dei contributi complessivamente versati e riproporzionando tale importo alla effettiva consistenza patrimoniale della sezione medesima.

Quanto invece al FONDO BANCO DI NAPOLI, esso nasce dalla esternalizzazione della forma pensionistica istituita all'interno del Banco, forma assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 18, comma 3, del richiamato decreto, configurata come mera posta contabile nello stato passivo del bilancio del Banco stesso e rivolta a circa 17.000 unità tra attivi e pensionati. Il fondo, operante sino al 31.12.1990 come forma esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), è stato successivamente trasformato, dal Decreto lgs. 357/1990, in fondo integrativo dell'AGO con decorrenza 1° gennaio 1991 e dalla stessa data è stato chiuso a nuove adesioni. Per effetto delle speciali disposizioni dettate dall'art. 59, comma 32, della Legge 449/1997 per i fondi integrativi di cui al citato Decreto lgs. 357/1990 istituiti da aziende di credito connotate da particolari situazioni di difficoltà gestionale (valutate secondo gli indicatori specificati nella medesima legge), la misura delle prestazioni spettanti ai soggetti iscritti al fondo ed ancora in attività è stata "cristallizzata" al 31.12.1997, sulla base dei parametri di anzianità e retribuzione relativi a tale data.

Il FONDO BANCO DI NAPOLI, ad esito della ristrutturazione, si configura come soggetto dotato di personalità giuridica, con natura di fondazione, e si presenta strutturato in due distinte sezioni, di cui una si pone, quanto ad iscritti (attivi e pensionati) e a prestazioni erogabili, in assoluta continuità rispetto alla forma originaria, mentre l'altra, di nuova istituzione, risulta regolamentata secondo il meccanismo della contribuzione definita e rivolta a tutti i dipendenti del Banco in servizio, compresi quelli già iscritti al regime a prestazione definita. A questi ultimi è stata peraltro riconosciuta la facoltà di trasferire alla nuova sezione la posizione maturata nel regime *ex* esclusivo, con la conseguente determinazione di "zainetti" sottoposti all'applicazione di decurtazioni progressive, ove di fatto tale opzione fosse esercitata successivamente ad un termine prefissato. Al fine di rendere l'operazione conveniente anche per gli iscritti che avessero maturato nel precedente regime una prestazione particolarmente bassa o addirittura nulla, è stato inoltre previsto per detti "zainetti" un importo minimo.

La trasformazione, quindi, oltre a porre le condizioni per il potenziale superamento dello schema a prestazione definita, ha costituito l'occasione per la creazione, attraverso il processo di esternalizzazione, di un soggetto giuridicamente

distinto ed operativamente autonomo rispetto alla banca promotrice ed ha consentito di dare seguito alle intese precedentemente raggiunte in sede di contrattazione tra il Banco e le Organizzazioni sindacali per l'attivazione di una forma di previdenza a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale rivolta a tutti gli assunti successivamente al 1° gennaio 1991: intese sulla base delle quali il Banco aveva proceduto, annualmente e sino alla data della ristrutturazione, alla alimentazione di un apposito accantonamento nello stato passivo del proprio bilancio.

Stante la perfetta continuità, già richiamata in precedenza, della sezione a prestazione definita rispetto alla forma complementare originaria, non si è determinata nel caso in esame l'esigenza di procedere ad una ripartizione del patrimonio esistente. Al momento della esternalizzazione, pertanto, a detta sezione è stato assegnato un patrimonio pari al valore (superiore al miliardo di euro) della riserva matematica complessiva relativa ai soggetti iscritti, mentre la dotazione patrimoniale iniziale della nuova sezione a contribuzione definita è risultata pari all'accantonamento (di circa 25 milioni di euro) effettuato dal Banco ai sensi degli accordi intercorsi in tal senso e già sopra indicati, da suddividere successivamente nelle posizioni individuali iniziali dei lavoratori che aderiscano al fondo nel termine fissato dallo statuto.

Al di là dei descritti elementi di specificità propri dei singoli interventi di revisione generale e delle cospicue differenze dimensionali e patrimoniali tra i due fondi sopra indicati, le iniziative di ristrutturazione poste in essere risultano accomunate da un aspetto sul quale appare qui opportuno soffermarsi. Si è infatti trattato delle prime due operazioni nel contesto delle quali la COVIP ha consentito la capitalizzazione delle prestazioni in corso di erogazione, fissando taluni punti ritenuti in via generale essenziali a fini di stabilità, per gli effetti che su tale piano questa previsione finisce per produrre.

Sul punto si osserva in via del tutto preliminare che la COVIP ha reputato che in tali occasioni non trovasse applicazione il divieto che l'art. 59, comma 2, della Legge 449/1997 pone alla capitalizzazione di quote di pensione da parte dei fondi che operino in regime di prestazione definita. E' infatti da ritenersi che la norma appena richiamata vieti l'erogazione di prestazioni in forma di capitale quale ordinaria modalità di corresponsione delle prestazioni previdenziali. Diversamente, nel contesto di operazioni di carattere straordinario — tra cui appunto la trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita a contribuzione definita — si è ritenuto che tale scelta risulti in linea generale ammissibile. Ciò, ovviamente, a condizione che la posizione del soggetto già percettore del trattamento complementare venga adeguatamente salvaguardata, prevedendosi che la capitalizzazione sia in ogni caso subordinata ad una espressa manifestazione di consenso dell'interessato, sicché la liquidazione in capitale del flusso delle prestazioni future viene ad integrare una sorta di soluzione transattiva tra il fondo ed il soggetto pensionato.

D'altronde, gli approfondimenti condotti nel corso dei procedimenti istruttori hanno anche messo in evidenza come la liquidazione delle posizioni dei pensionati sia suscettibile di configurare un elemento essenziale delle operazioni di trasformazione dei

regimi previdenziali dei fondi preesistenti, anche in considerazione delle premesse di consenso che tale previsione è idonea a costituire tra i soggetti interessati.

Sotto un profilo più prettamente tecnico, gli effetti derivanti dall'esercizio di tale facoltà hanno costituito oggetto di apposita analisi, finalizzata a verificarne l'impatto sulla gestione del fondo e, conseguentemente, guardando ai meccanismi attraverso i quali l'equilibrio della stessa avrebbe potuto essere preservato.

E' stata pertanto appurata l'adozione, nel calcolo degli "zainetti" per i pensionati, di criteri prudenziali in grado di ovviare a quel fenomeno di "selezione avversa", che la facoltà in esame ingenera, consistente nell'esercizio dell'opzione da parte di coloro che hanno una minore speranza di vita, con la conseguente permanenza nel fondo dei soggetti aventi in media una più elevata probabilità di sopravvivenza. Sul punto, entrambe le esperienze, proprio in virtù dei potenziali maggiori impegni nei confronti dei pensionati non optanti, hanno previsto la liquidazione di "zainetti" di importo inferiore alla corrispondente riserva matematica, in modo tale da accantonare il patrimonio residuo in grado di contrastare gli effetti del fenomeno suddetto.

Quanto alle modalità operative seguite, per il FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI PERSONALE - FIPP sono state adottate, nella determinazione degli "zainetti", ipotesi demografiche e finanziarie difformi da quelle sottostanti al calcolo della corrispondente riserva, mentre per il FONDO BANCO DI NAPOLI il capitale da erogare è stato determinato prevedendo una decurtazione della corrispondente riserva matematica di una percentuale variabile in funzione del momento di esercizio dell'opzione stessa. Infatti in questo secondo caso, all'organo di amministrazione del fondo è stata riservata la facoltà di riproporre la capitalizzazione nei due anni successivi all'operazione, prevedendo in tal caso delle riduzioni più elevate.

Si fa da ultimo presente, in relazione alle due ristrutturazioni, che, quale ulteriore presidio prudenziale a salvaguardia degli impegni assunti, è stata prevista una garanzia solidale del datore di lavoro per le obbligazioni gravanti sulla sezione a prestazione definita, oltre all'impegno ad effettuare i versamenti integrativi eventualmente necessari alla luce di successive verifiche attuariali.

Nell'ambito delle procedure di trasformazione e riorganizzazione si pone, anche, l'esperienza che ha interessato i fondi rivolti ai dipendenti delle società appartenenti al gruppo bancario Credito Valtellinese.

In particolare, l'intervento ha riguardato cinque fondi, tutti interni ai patrimoni delle rispettive società istitutrici (e pertanto assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto lgs. 124/1993), costituiti nella forma del patrimonio di destinazione ai sensi dell'art. 2117 c.c. e strutturati in due distinte sezioni, una a prestazione definita, per i soggetti già titolari del trattamento complementare, ed una a contribuzione definita, per i dipendenti in attività, con eccezione del solo fondo della società Deltas, operante solo in regime di contribuzione definita e, al momento di realizzazione dell'operazione, privo di iscritti in quiescenza.

Obiettivo dell'operazione è stata la costituzione di un fondo, denominato FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO VALTELLINESE, di natura interaziendale, destinato ai dipendenti delle società partecipanti all'operazione nonché delle altre società del Gruppo che aderissero in virtù di specifici accordi di partecipazione. Tale ampliamento, volto a ricomprendere nell'ambito dei potenziali aderenti anche società per le quali al momento di realizzazione dell'operazione non operassero forme di previdenza complementare, è risultato conforme agli Orientamenti adottati dalla COVIP in data 26.01.2001, posto che l'area dei destinatari dei fondi interessati dalla concentrazione risulta sostanzialmente coincidente con il complessivo bacino dei dipendenti delle società del Gruppo. Il fondo risultante dall'operazione di ristrutturazione ha mantenuto lo *status* di fondo preesistente, essendo appunto scaturito da operazioni di riorganizzazione di forme aventi già tale natura, ed è rivolto ad una platea di aderenti, effettivi e potenziali, di circa 1.700 unità.

L'intera operazione era stata peraltro sottoposta alla COVIP per un esame preliminare, anche finalizzato ad acquisire eventuali osservazioni e indicazioni, prima che l'intera operazione e le conseguenti modifiche fossero portate all'attenzione dei competenti organismi delle società e delle forme pensionistiche interessate per la formazione delle necessarie volontà. Ciò ha consentito di velocizzare il complessivo *iter* procedurale necessario per l'avvio del nuovo assetto previdenziale all'interno del citato Gruppo bancario.

Alla costituzione del fondo di gruppo si è pervenuti attraverso un processo idealmente scomponibile in due distinte fasi: in primo luogo, mediante la esternalizzazione della forma interna alla società Deltas; quindi, facendo confluire nel nuovo fondo le sezioni a contribuzione definita delle altre forme interessate alla ristrutturazione, forme che, pertanto, resteranno in vita per gli impegni gravanti sulle preesistenti sezioni a prestazione definita.

L'operazione descritta, così come quella posta in essere dal Banco di Napoli, interessando fondi interni a società bancarie, ha reso necessario un coordinamento di attività e uno scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la COVIP, al fine di consentire l'avvio dell'attività di vigilanza sul fondo esterno da parte di quest'ultima.

La complessità dell'intervento realizzato ha tra l'altro comportato, anche a seguito di espresse sollecitazioni da parte della COVIP, il ricorso ad adeguati *standard* di informativa nei confronti degli aderenti, al fine di porre gli stessi nelle condizioni di esprimere consapevolmente la propria volontà sia nella fase preliminare dei progetti di trasformazione, sia nella successiva fase di esercizio delle eventuali opzioni ad essi riconosciute.

Le ristrutturazioni precedentemente descritte hanno senza dubbio rappresentato anche l'occasione per l'adozione di alcuni dei profili tipici dei fondi pensione di nuova generazione, con particolare riguardo al sistema finanziario della capitalizzazione individuale, alla portabilità della posizione previdenziale, all'investimento delle risorse attraverso gestori professionali ed alla banca depositaria.

Da ultimo si ritiene importante evidenziare come queste operazioni di riorganizzazione, proprio per gli insiti elementi di complessità, di delicatezza e talvolta di novità, che nel caso del FONDO BANCO DI NAPOLI si sono peraltro andati ad aggiungere ad una cospicua platea di iscritti (ben superiore alle 5.000 unità), hanno messo in luce l'opportunità di assoggettare alla vigilanza di stabilità, ai sensi della deliberazione COVIP del 13.07.1999, le risultanti forme complementari, al fine di monitorarne l'avvio dell'operatività ed in particolare, in alcuni casi, il mantenimento dell'equilibrio tecnico-attuariale.

4.3 La gestione delle risorse

Come già accennato, le risorse destinate alle prestazioni dei 418 fondi di competenza COVIP hanno raggiunto a fine 2001 i 24,6 miliardi di euro.

Tale ammontare è composto per circa tre quarti da attività direttamente detenute dai fondi pensione (in parte tuttavia conferito in gestione a intermediari specializzati, cfr. paragrafo successivo) e per il rimanente quarto da riserve matematiche costituite presso compagnie di assicurazione in favore degli iscritti ai fondi. E' questo il caso dei fondi pensione che gestiscono i contributi raccolti limitandosi a versarli a titolo di premio a compagnie di assicurazione; queste ultime accendono in favore di ciascun iscritto al fondo una posizione previdenziale.

La parte di risorse detenute direttamente dai fondi (patrimonio netto) ha superato a fine 2001 i 18 miliardi di euro; di poco superiori risultano le attività lorde. La quota maggioritaria delle attività è costituita da titoli di debito (46,8 per cento), seguita dagli immobili (20,7 per cento, considerando anche quelli detenuti tramite società immobiliari) e dalla liquidità (10,8 per cento). Ai valori di mercato, la quota relativa agli immobili risulterebbe più elevata di alcuni punti percentuali. Il forte aumento della quota di liquidità rispetto all'anno precedente è da considerarsi temporaneo, in quanto legato alla esternalizzazione di una forma pensionistica interna, descritta nel precedente paragrafo, per la quale, alla fine dell'anno, le risorse finanziarie non erano ancora state conferite in gestione. La quota dei titoli di capitale (8,1 per cento) risulta molto inferiore a quella che caratterizza i fondi di nuova istituzione.

Tav. 4.4

Fondi pensione preesistenti. Dati patrimoniali e composizione percentuale delle attività.
(dati di fine periodo; valori di bilancio in milioni di euro)

	2000		2001	
		%		%
Attività				
Liquidità	598	3,8	2.020	10,8
Titoli di debito	8.350	52,6	8.711	46,8
Titoli di capitale	1.142	7,2	1.502	8,1
Quote di OICR	1.594	10,0	1.487	8,0
Immobili	2.529	15,9	3.018	16,2
Partecipazioni in società immobiliari	797	5,0	844	4,5
Altre partecipazioni	0	0,0	3	0,0
Altre attività	877	5,5	1.041	5,6
Totale	15.887	100,0	18.625	100,0
Passività				
Patrimonio destinato alle prestazioni	15.477		18.220	
Altre passività	410		405	
Totale	15.887		18.625	
Riserve matematiche presso compagnie di assicurazioni	5.792		6.407	
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	21.269		24.626	

Dati parzialmente stimati.

N.B.: I totali possono non corrispondere alla somma dei dati parziali a causa degli arrotondamenti.

Considerando il regime previdenziale, si può osservare che i fondi pensione operanti in base al sistema della contribuzione definita detengono una quota pari al 52 per cento del complesso delle risorse destinate alle prestazioni, contro il 35 per cento detenuto dalle forme miste e il 12 per cento detenuto dai fondi a prestazione definita.

Per quanto riguarda la composizione delle attività per tipologia di fondo, non si notano marcate differenze tra le tre tipologie considerate, salvo per l'elevata percentuale di liquidità detenuta dalle forme miste, a causa della già menzionata recente esternalizzazione di un fondo interno, che non ha ancora provveduto a conferire in gestione le proprie risorse.

Tav. 4.5

Fondi pensione preesistenti. Dati patrimoniali per tipologia di fondo e composizione percentuale delle attività.*(anno 2001; valori di bilancio in milioni di euro)*

	Tipologia di fondo						Totale	
	Contribuzione definita		Prestazione definita		Forme miste			
		%		%		%		%
Attività								
Liquidità	375	5,5	44	1,5	1.601	18,3	2.020	10,8
Titoli di debito	3.104	45,1	1.814	60,5	3.793	43,4	8.711	46,8
Titoli di capitale	570	8,3	369	12,3	562	6,4	1.502	8,1
Quote di OICR	829	12,1	99	3,3	559	6,4	1.487	8,0
Immobili	950	13,8	405	13,5	1.662	19,0	3.018	16,2
Partecipazioni in società immobiliari	579	8,4	69	2,3	197	2,3	844	4,5
Altre partecipazioni	1	0,0	-	-	2	0,0	3	0,0
Altre attività	471	6,9	201	6,7	368	4,2	1.041	5,6
Totale	6.879	100,0	3.000	100,0	8.746	100,0	18.625	100,0
% sul Totale	36,9		16,1		47,0		100,0	
Passività								
Patrimonio destinato alle prestazioni	6.681		2.948		8.591		18.220	
Altre passività	198		52		155		405	
Totale	6.879		3.000		8.746		18.625	
Riserve matematiche presso compagnie di assicurazioni	6.315		11		81		6.407	
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	12.996		2.959		8.672		24.626	

Dati parzialmente stimati.

N.B.: I totali possono non corrispondere alla somma dei dati parziali a causa degli arrotondamenti.

4.3.1 I modelli gestionali

La rilevazione recentemente compiuta con riferimento al 2001 ha consentito per la prima volta di raccogliere in modo sistematico informazioni sulle attività conferite in gestione. Al fine di focalizzare l'attenzione sulle problematiche più rilevanti sul piano generale, in questa sede si ritiene utile concentrare l'attenzione sui soli fondi "autonomi", lasciando da parte i 19 fondi interni di competenza COVIP. Rispetto a un totale di 399 fondi autonomi, è stato possibile raccogliere informazioni relative al 2001 per 340 fondi (85,2 per cento del totale; il grado di copertura è peraltro molto elevato con riferimento alle risorse: 94,5 per cento).

Tav. 4.6

Fondi pensione preesistenti. Modalità di gestione delle attività finanziarie.

(valori percentuali)

	2000	2001
Attività finanziarie in gestione diretta	32,5	32,6
Attività finanziarie conferite in gestione	35,5	34,1
Riserve matematiche presso compagnie di assicurazione	32,0	33,3
Totale	100,0	100,0

La tavola 4.6 mostra che le risorse finanziarie facenti capo ai fondi pensione (si considerano solo le risorse di tipo strettamente finanziario, escludendo quindi gli investimenti in immobili, le partecipazioni e le altre attività) sono quasi equiripartite, nell'aggregato, tra le tre possibili modalità gestionali: con riferimento al 2001, le risorse gestite tramite convenzione assicurativa sono pari al 33,3 per cento del totale; le risorse gestite tramite delega di tipo finanziario sono pari al 34,1 per cento; il restante 32,6 per cento è gestito direttamente. I dati non mostrano sostanziali variazioni rispetto a quelli dell'anno 2000.

Nella tavola 4.7 si effettua un confronto tra le scelte di allocazione del portafoglio finanziario compiute, nell'aggregato, dalle gestioni di tipo diretto e le scelte operate con riferimento alle risorse finanziarie gestite tramite mandati conferiti a intermediari specializzati. Pur se nell'ambito di valori comunque inferiori a quelli che caratterizzano i fondi di nuova costituzione, emerge con chiarezza la più elevata quota di investimenti in azioni tra le attività gestite tramite mandato (14,6 per cento) rispetto alle attività in gestione diretta (dove la quota di azioni non supera il 9,1 per cento). Le attività oggetto di mandato di gestione presentano una quota molto più piccola di liquidità (2,8 per cento, contro il 12,8 per cento delle attività gestite direttamente) e, viceversa, si rileva un maggior peso delle quote di OICR, che raggiungono il 18,4 per cento (rispetto al 4,8 per cento delle attività in gestione diretta).

Tav. 4.7

Fondi pensione preesistenti. Modalità di gestione e scelte d'investimento.
(anno 2001; valori percentuali)

Attività	Totale	Diretta	In gestione
Liquidità	7,7	12,8	2,8
Titoli di debito	68,6	73,4	64,1
Titoli di capitale	11,9	9,1	14,6
Quote di OICR	11,8	4,8	18,4
Totale	100,0	100,0	100,0

Con la tavola 4.8 il grado di dettaglio dell'analisi si fa maggiore: viene fornito un quadro generale della frequenza delle tre diverse modalità gestionali e delle loro possibili combinazioni, tra l'insieme dei fondi oggetto di rilevazione, evidenziando inoltre le variazioni registrate tra il 2000 e il 2001.

Tav. 4.8

Fondi pensione preesistenti. Modelli gestionali nel 2000 e nel 2001. Numero di fondi.
(importi in migliaia di euro)

	Modelli gestionali					Totale
	Gestione diretta	Gestione finanziaria	Gestione assicurativa	Gestione diretta e finanziaria	Gestione mista	
Fondi autonomi						
a prestazione definita						
2000	12	4	1	3	-	20
2001	11	4	1	4	-	20
a contribuzione definita						
2000	18	13	243	11	14	299
2001	10	15	237	14	15	291
con sezioni sia a prestazione definita sia a contribuzione definita						
2000	8	4	3	5	1	21
2001	10	5	3	3	1	22
Totale fondi autonomi						
2000	38	21	247	19	15	340
2001	31	24	241	21	16	333
<i>Per memoria (anno 2001)</i>						
% Risorse D.P. sul totale	33,3	8,2	26,8	30,3	1,4	100,0